



TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO

VERBALE DI UDIENZA

(Art. 420 c.p.c. modif. con legge 11-8-73, n. 533)

R. Gen. 7410/17

Cron.

Esente da bollo e da diritti art.

10 legge 11-8-73, n. 533

L'anno 2018 addì 3 luglio

nella sede del suddetto Tribunale. Avanti al Giudice del lavoro dott.

nella causa per controversia di Lavoro
previdenza e assistenza Obbligatoria
promossa da Polladino Michele

col Proc. Dom. in Foggia

Per procura A margine ricorso
In calce

Contro

MIUR

In punto a

A seguito del decreto di questo Giudice in data 3 luglio 2018

sono comparsi: l'env. Claudio de Martino, anche in
sostituzione dell'env. Vincenzo De Michele, il quale
si riferisce al ricorso e conteste tutto quanto ex

adversus exceptio e dedotto nella memoria difensiva del Ministero convenuto.

Stante l'omessa notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza ai controinteressati, l'eur. de Martino chiede la emanazione di un nuovo termine per la rinnovazione della notificazione di tali atti. In particolare, l'eur. de Martino chiede di essere autorizzato ad integrare il contraddittorio nei confronti dei controinteressati nelle forme di cui all'art. 151 cpc, mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale del MIUR di un avviso contenente la riproduzione degli atti di causa.

Tale forma di notificazione appare a questa difesa la più consona visto il numero elevato di destinatari controinteressati e che i dati anagrafici dei controinteressati individuati nel decreto di fissazione di udienza (in cui si rinviava al ricorso) non sono in possesso del ricorrente, né sono eliminabili dalle graduatorie pubblicate sul sito istituzionale.

In subordine, l'eur. de Martino chiede di essere autorizzato a procedere all'integrazione del contraddittorio mediante notifica degli atti di causa ai controinteressati con le modalità ordinarie ed, in tal caso, chiede al Giudice di ordinare al Ministero convenuto di produrre in giudizio

gli indirizzi di residenza e/o le sedi di lavoro
aggiornate degli stessi, entro un congruo termine,
e di autorizzare parte ricorrente all'integrazione
del contraddittorio per la successiva udienza.
E' presente per l'USTO l' Foffia
sig. Paolo Racioppa che si riporta
alle memorie del giudice già depositate
e vede che il ricorso venga respinto
perché infondato in fatto e in
diritto.

Il G.C.

chiamato il ricorso del denunciato
adesso e concludendo che essendo
nelle condizioni della legge
di revocare lo stesso ricorso e
per il che non - revoca
pubblicamente nella apposita sezione
del libro dei ricorsi del
MIRA e dell' USTO Art. 15, Foffia.

Revoca

all' ora del 27/11/2012



